

Crisi d'impresa

2

Cessioni, nuove sanzioni dal 1° settembre 2024

L'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, ha modificato il comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (rubricato: «Cessione di azienda»), stabilendo che la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda acquistato, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, non si applichi nei casi di cessioni che avvengono nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 5 del citato decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (rubricato: «Disposizioni transitorie e finali») prevede che: «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024».

Il successivo articolo 7 (rubricato: «Entrata in vigore») prevede che «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Tanto premesso, si pone un problema di interpretazione dell'articolo 5 in relazione all'articolo 7, con specifico riferimento all'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, come integrato dall'articolo 3, comma 1, lettera h); in altre parole, si chiede se la estensione dell'esonero dalla responsabilità del cessionario per debiti tributari prevista anche per le cessioni di azienda poste in essere nell'ambito delle procedure di composizione negoziata (alle condizioni previste dal citato articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997) sia norma applicabile a tutte le cessioni successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024 (i.e., 29/06/2024).

L'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della legge-delega 9 agosto 2023, n. 111 – nello stabilire che: «Le di-

sposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024», ha considerato rilevante, ai fini dell'individuazione del «dies a quo» per l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie amministrative tributarie, la data in cui la violazione è stata commessa. Ciò posto, con riferimento al quesito formulato, si ricorda che il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel disciplinare il regime di responsabilità solidale del cessionario d'azienda, stabilisce che: «Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore».

Il successivo comma 5-bis, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 87 del 2024, esclude la responsabilità solidale del cessionario d'azienda, come determinata ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 14, «quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14», con l'effetto di estendere la suddetta esclusione anche alle cessioni poste in essere nell'ambito di istituti non previsti in precedenza dall'articolo 14 [anteriormente alle modifiche di cui alla novella 2024, l'esclusione della responsabilità solidale era stabilita per le ipotesi in cui «la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio»].

Tanto premesso, considerato che:

- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 87 del 2024 stabilisce, tra l'altro, che le modifiche innanzicite si applicano alle «violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024»;
- il comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel prevedere l'esclusione della responsabilità solidale del cessionario, richiama il precedente comma 1, il quale, a sua volta, circoscrive la responsabilità «alle violazioni commesse» in un determinato arco temporale, anteriore o successivo, alla data in cui è avvenuta la cessione;

si ritiene che l'estensione dell'esclusione dalla responsabilità alle cessioni di azienda o di ramo di azienda effettuate - a decorrere dal 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 87 del 2024) - nell'ambito di istituti non contemplati in precedenza dall'articolo 14, di cui al novellato comma 5-bis, operi limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.